

BERTOLINI, *relatore*. Anche la Commissione.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 4, secondo la proposta del deputato Sonnino, accettata dal Governo e dalla Commissione, deve cominciare così: « Coloro, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 1° della presente legge o nel comma 1° dell'articolo 3 della legge vigente e non sappiano sottoscrivere... ». Il resto dell'articolo rimane immutato.

Pongo a partito l'articolo 4 così modificato.

(È approvato).

Art. 5.

« Il mandamento, di cui al 5° comma dell'articolo 19, è quello nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, ovvero, quando un comune comprende più mandamenti, l'abitazione ».

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. Per soddisfare al desiderio di precisione, espresso da molti colleghi, dove è detto « dell'articolo 19 » bisogna aggiungere « della legge vigente ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 5 con l'aggiunta proposta dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Art. 6.

« Nella revisione annuale della lista la Commissione elettorale iscrive in due separati elenchi gli elettori, che si trovano nelle condizioni, di cui all'articolo 14, e quelli, che risultano emigrati in via permanente all'estero.

« Tali elenchi vengono pubblicati e sono soggetti a reclamo nei modi e termini stabiliti nell'articolo 27.

« Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

« Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere alla segreteria del comune, cui appartengono, l'elenco di coloro, ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel comma precedente. Se dagli atti del comune risulti che l'emigrato sia iscritto nella lista elet-

torale di un altro comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

« Gli elettori compresi nel detto elenco sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento indicati agli articoli 64 e 64 bis e dell'autorità, che li ha rilasciati ».

Ha chiesto di parlare su questo articolo l'onorevole Sonnino. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY. La questione qui è abbastanza importante; ad ogni modo sarò molto breve nell'esporsi.

Prima di tutto accennerò che anche qui, là dove si cita l'articolo 14 bisogna aggiungere « della legge vigente », perchè vi è un articolo 14 anche nella legge attuale, e qui, evidentemente, non s'intende parlare di quello.

E poi mi pare opportuna una domanda: nel reparto delle sezioni (di cui si parla all'articolo 47) in modo che nessuna comprenda più di 800 elettori nè meno di 100, si tiene conto, per la valutazione di questi massimi e minimi, anche degli elettori iscritti nell'elenco degli emigrati, di cui si parla in questo articolo 6?

BERTOLINI, *relatore*. Certo, certo!

SONNINO SIDNEY. Non risulta chiaro, nè dalla dizione di questo articolo, nè dall'articolo 48 comma 6°, in cui si parla del reparto delle sezioni.

Ove si tratti di vera emigrazione stabile e permanente, non vi sarebbe alcuna buona ragione per conteggiare anche gli emigrati. E anche il ritorno eventuale di qualcuno tra di essi, e il suo concorso alle urne, non potrebbe presentare alcun serio inconveniente; nè avrei nulla da opporre alle diverse formalità prescritte nel presente articolo.

Ma esso è formulato in modo che considera come permanente anche l'emigrazione temporanea a scopo di lavoro, nel caso che gli emigranti abbiano ottenuto il relativo passaporto con esenzione dalla tassa. Da questa definizione vedo risultare moltissimi inconvenienti.

Il regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, che disciplina questa materia dei passaporti, concede l'esenzione dalla tassa alle